



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

## ORDINANZA DEL SINDACO

### TECNICO

Registro Generale n. 4 del 13-02-2026

<b>OGGETTO:</b>	<b>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA MONTEMALO, NEL TRATTO ANTISTANTE LA NUOVA COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO</b>
-----------------	---

#### VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della strada, ed in particolare:
  - l'art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
  - l'art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
  - l'art. 37 in materia di Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;
- La deliberazione di giunta n. 50 del 30.08.2025 con la quale si assegnano le funzioni temporanee di Responsabile del Servizio di Polizia Locale al sindaco Dott. Ciusani Alessandro dal 01/09/2025 al 31/08/2026.

**VISTA** la richiesta assunta al protocollo del Comune in data 13.02.2026 al numero 732 e sottoscritta dalla ditta Gruppo Rossi SRL, con sede legale in Via Flaminia Roma (RM), in cui viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico in Via Montemalo, per la posa di mezzi pesanti necessari alla realizzazione del nuovo asilo Nido, prevista:

1. Dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 16/02/2026
2. Dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 17/02/2026
3. Dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 18/02/2026
4. Per una superficie complessiva di circa 140 mq;

**VISTA** l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 739 del 13.02.2026, con la quale si autorizza la suddetta ditta all'occupazione di suolo pubblico alle condizioni sopra indicate;

**CONSIDERATO** che, per consentire il posizionamento di mezzi pesanti e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'e lavorazioni, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Montemalo nelle giornate del 16, 17 e 18 Febbraio 2026 dalle ore 09:30 alle ore 15:30;

**RITENUTO** opportuno disporre la chiusura del tratto di Via Montemalo compreso tra il civico n. 13 e Viale Ada Negri, adottando adeguate deviazioni del traffico veicolare;

#### **ORDINA**

1. LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE di Via Montemalo, nel tratto compreso tra il civico n. 13 e Viale Ada Negri, nelle giornate del 16, 17 e 18 Febbraio 2026 dalle ore 09:30 alle ore 15:30, per il posizionamento di mezzi pesanti;
2. Il traffico veicolare sarà deviato lungo il seguente percorso alternativo:  
Via Chiesa – Via Valle – Via Roma – ricongiungimento con Via Montemalo e viceversa;
3. È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica e private, compresa la segnaletica di deviazione;

#### **DISPONE**

- l'installazione, a cura e spese della ditta GRUPPO ROSSI S.R.L., della segnaletica temporanea di preavviso, sbarramento e deviazione del traffico, nonché la sua manutenzione e sorveglianza per tutta la durata della chiusura;

in particolare dovrà essere apposta:

- la segnaletica di deviazione del traffico in Via Mazzini, all'intersezione con Via Chiesa;
- la segnaletica di deviazione del traffico in Via Pio Rossi, all'intersezione con Piazza Mercato;
- la segnaletica di deviazione del traffico in Via Montemalo, in direzione Via Roma;
- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orio Litta;
- l'affissione della presente ordinanza all'inizio ed alla fine del tratto di strada interessato dai lavori, per opportuna notifica a quanti interessati e controinteressati nonché la trasmissione:

- Alla Stazione Carabinieri di Orio Litta [tlo26057.carabinieri.it](mailto:tlo26057.carabinieri.it)
- Alla Polizia locale di Chignolo Po [polizialocale.it](http://polizialocale.it)
- al Comando Provinciale dei VV. FF. [com.prev.lodi.vigilfuoco.it](http://com.prev.lodi.vigilfuoco.it)
- a GRUPPO ROSSI SRL [grupporossi.srl.it](http://grupporossi.srl.it)
- STAR MOBILITY [starmobility.it](http://starmobility.it)
- BASSANETTI SRL [info.bassanetti.net](http://info.bassanetti.net)

Non appena sarà materialmente effettuata la chiusura del tratto di strada in questione la Ditta esecutrice resterà unica responsabile per danni a persone o cose derivanti dai lavori e/o dell'eventuale inadeguatezza della segnaletica temporanea esposta e/o della mancata installazione e manutenzione della stessa.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea installata per la gestione della chiusura del tratto di strada in oggetto dovrà necessariamente rispondere ai disposti del D.Lgs n. 285/92 N.C.d.S. e al D.P.R. n. 495/92 Regolamento del Codice della Strada e alla Direttiva Ministeriale LL.PP. dell'ottobre 2000 nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del luglio 2002.

All'ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporanea posata dovrà essere tempestivamente rimossa a cura dalla Ditta esecutrice dei lavori.

#### **AVVERTE**

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni

## **A U T O R I Z Z A**

gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del vigente Codice della Strada a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo

## **I N F O R M A**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'arch. Bertolasi Paola

Il Sindaco  
Dott. Alessandro Ciusani

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**